

AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Delegazione Regionale delle Marche

REGOLAMENTO

PREMESSA

La regione Marche, meno di 10.000 chilometri quadrati di territorio, circa un milione e mezzo di abitanti, cinque provincie, 246 comuni, tutti con una loro originale configurazione, sono considerate un'unica grande città. Una città che degrada dagli appennini al mare per tutta la sua estensione.

In questa conformazione geografica si inseriscono le dodici Diocesi e la Prelatura Pontificia che compongono la Regione Ecclesiastica delle Marche.

La conformazione marchigiana così varia e frammentata si presta a far ben comprendere l'importanza che il Collegamento Regionale dell'Azione Cattolica riveste, e ha in sé le premesse per rispondere concretamente alle funzioni che l'art.31 dello Statuto Associativo gli assegna.

Il regolamento regionale comprende norme il cui obiettivo principale è quello di rendere sempre più partecipato il livello regionale, facendone un luogo di promozione di iniziative che assunte consapevolmente e collegialmente aiutino e agevolino le diocesi nel loro cammino ordinario.

Capitolo 1 **Il Collegamento Regionale**

Art. 1 – Il Collegamento Regionale

Nell'ambito dell'associazione nazionale di Azione Cattolica, nella Regione Ecclesiastica Marche, ai sensi dei vigenti Statuto e Regolamento nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, è istituito il Collegamento Regionale. Ne fanno parte le associazioni diocesane della Regione.

Art. 2 - Organi del Collegamento Regionale

Organi del collegamento regionale sono:

- 1) il Consiglio Regionale
- 2) il Comitato dei Presidenti diocesani
- 3) la Delegazione Regionale
- 4) il Delegato Regionale
- 5) l'Assemblea Regionale

Capitolo 2 **Il Consiglio Regionale**

Art. 3 – Il Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è formato dalle Presidenze Diocesane costituite in base al loro Atto Normativo diocesano, dal Delegato Regionale e dalla Delegazione Regionale, da un Segretario per ciascuno dei Movimenti costituiti nelle associazioni diocesane e dai responsabili regionali del MIEAC, della FUCI e del MEIC.

Sono invitati al Consiglio Regionale gli Assistenti regionali e diocesani, unitari e delle articolazioni.

Art. 4 – Convocazione e delibere

Il Consiglio Regionale si riunisce in seduta ordinaria di norma una volta l'anno, su convocazione del Delegato Regionale, che lo presiede, sentito il Comitato Presidenti.

Le delibere assunte dal Consiglio regionale sono valide se alla votazione partecipa almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

La convocazione del Consiglio regionale può essere richiesta dalla Conferenza Episcopale Regionale, per esaminare specifiche tematiche.

La convocazione del Consiglio Regionale può, altresì, essere richiesta da quattro Presidenze diocesane o da trenta Consiglieri regionali, per esaminare particolari tematiche. La richiesta deve contenere la motivazione della convocazione e la specificazione degli argomenti da trattare.

La convocazione del Consiglio Regionale deve contenere l'ordine del giorno stabilito dal Delegato regionale d'intesa con la Delegazione regionale.

Le Presidenze diocesane possono chiedere alla Delegazione che si inseriscano particolari punti all'ordine del giorno del Consiglio, con specifica e motivata richiesta. Spetta alla Delegazione decidere in merito all'accoglimento della proposta.

Il Consiglio Regionale approva, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, il presente regolamento interno che diventa operativo dopo la ratifica del Consiglio Nazionale.

Art. 5 – Consiglio Regionale Elettivo

Alla scadenza del mandato il Consiglio regionale, su convocazione del Delegato regionale, sentito il Comitato presidenti, si riunisce in seduta elettiva. In tale occasione il Consiglio procede all'elezione del Delegato Regionale e della Delegazione regionale secondo le modalità indicate nell'art. 26 del Regolamento nazionale; definisce le linee di lavoro del collegamento regionale; approva il documento finale del Consiglio regionale.

La data del Consiglio regionale elettivo dovrà essere comunicata, alle Associazioni diocesane, almeno un mese prima della convocazione dello stesso avendo cura di collocarla con adeguato anticipo rispetto alla data dell'Assemblea nazionale.

Il Consiglio regionale in seduta elettiva è validamente costituito se sono presenti almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Nel caso in cui non sia raggiunto il quorum previsto è necessario procedere ad una nuova convocazione entro quindici giorni.

Nel caso in cui le associazioni diocesane non abbiano provveduto alla nomina della presidenza diocesana partecipano al Consiglio regionale, con diritto di voto, i membri della presidenza in carica alla data di convocazione.

Art. 6 - Raccolta candidature

La Delegazione regionale, d'intesa con il Comitato dei Presidenti diocesani, predispose le liste dei candidati. Tali liste possono essere integrate con altre candidature presentate dai Consigli diocesani, almeno cinque giorni prima della data fissata per il Consiglio regionale. Per le candidature a Delegato regionale il delegato regionale uscente, d'intesa con il comitato presidenti, promuove le opportune consultazioni. Il delegato regionale d'intesa con l'Assistente regionale, provvederà a consultare la Conferenza Episcopale Regionale. Le candidature per gli incaricati del Movimento Studenti (MSAC) e del Movimento Lavoratori (MLAC) sono proposte al Consiglio regionale dai segretari diocesani dei rispettivi movimenti.

Gli eletti a incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi. La durata degli incarichi è triennale. Per l'incompatibilità, l'ineleggibilità e la decadenza dagli incarichi, si fa riferimento all'articolo 12 del Regolamento nazionale.

Art. 7 - Norme di svolgimento del Consiglio regionale elettivo

All'inizio della riunione il Consiglio regionale procede, su proposta del Delegato regionale in carica, alla nomina della commissione elettorale, con almeno quattro persone di cui un presidente, e un rappresentante per ciascuna articolazione: adulti giovani e ACR. La commissione elettorale ha le funzioni di:

- verificare i poteri elettorali dei delegati al Consiglio regionale, sulla base dei documenti inviati preventivamente dalle presidenze diocesane;
- verificare del raggiungimento del numero legale per la validità della seduta e della votazione;
- raccogliere e verificare le candidature;
- formare il seggio elettorale e procedere allo spoglio delle schede.

Il Consiglio regionale procede prima all'elezione del Delegato regionale e poi alla elezione degli altri membri della Delegazione regionale compreso il segretario e l'amministratore proposti dal nuovo delegato.

Contestualmente, qualora presenti in almeno una diocesi della regione, provvede ad eleggere i rappresentanti del MSAC e del MLAC.

Risultano eletti per le liste del delegato, del segretario e dell'amministratore il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti; risultano eletti per le liste adulti giovani e ACR il primo uomo e la prima donna. In caso di parità si dovrà ripetere l'elezione.

Per l'elezione del Delegato regionale, del Segretario, dell'Amministratore e dei rappresentanti dei Movimenti, è possibile esprimere una sola preferenza. Per l'elezione degli incaricati dei settori e dell'ACR, è possibile esprimere fino ad un massimo di due preferenze.

In mancanza di candidature per un settore o movimento, o per la carica di Segretario e Amministratore, il Consiglio può delegare la Delegazione regionale alla loro elezione, riservandosi il diritto di ratificarla entro un anno.

Il Delegato regionale, è eletto, nelle prime tre votazioni, con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio regionale e dalla quarta votazione, con la maggioranza dei voti dei membri presenti. Gli altri componenti della Delegazione regionale sono eletti con la maggioranza dei voti dei membri del Consiglio presenti.

CAPITOLO 3 IL COMITATO PRESIDENTI

Art. 8 - il Comitato dei Presidenti diocesani

I Presidenti delle Associazioni diocesane della Regione ecclesiastica costituiscono il Comitato dei Presidenti diocesani di cui il Delegato regionale e il Consiglio regionale si avvalgono particolarmente per la definizione delle linee programmatiche, per il collegamento tra le Associazioni diocesane e per il rapporto con il livello nazionale dell'Associazione. Esso è convocato dal Delegato regionale, che lo presiede, di norma almeno tre volte all'anno. Alle riunioni del Comitato dei Presidenti diocesani sono invitati a partecipare i membri della Delegazione regionale.

CAPITOLO 4

LA DELEGAZIONE REGIONALE

Art. 9 - Componenti della Delegazione regionale

La Delegazione regionale di Azione Cattolica delle Marche, è composta dai membri eletti dal Consiglio regionale:

- il delegato regionale
- due incaricati per il Settore adulti
- due incaricati per il Settore giovani
- due incaricati per l'Azione Cattolica dei Ragazzi
- un segretario
- un amministratore
- un responsabile del MLAC eletto dal Consiglio regionale
- un responsabile del MSAC eletto dal Consiglio regionale

Il segretario può ricoprire anche il ruolo di amministratore.

Entrano inoltre a far parte della Delegazione regionale:

- il responsabile regionale del MEIC
- il responsabile regionale del MIEAC
- il responsabile regionale della FUCI
- un responsabile di movimenti costituiti dalle Presidenze diocesane e presenti in almeno in due diocesi della regione.

Fanno inoltre parte della Delegazione regionale il sacerdote Assistente, nominato dalla Conferenza Episcopale della regione e i sacerdoti Assistenti delle articolazioni (settori e movimenti).

La Delegazione regionale può cooptare al suo interno:

- i consiglieri nazionali eletti, aderenti ad una delle Associazioni diocesane della Regione
- una coppia per l'attenzione unitaria alla famiglia
- altri responsabili di particolari settori della pastorale, della struttura associativa o per l'attenzione a specifiche categorie di aderenti (giovanissimi, giovani-adulti, terza età)

La Delegazione regionale si riunisce di norma almeno cinque volte l'anno, su convocazione del Delegato regionale che la presiede. I membri cooptati non hanno diritto di voto.

Per le norme relative agli incarichi elettivi relativi della Delegazione regionale si richiamano gli articoli 9 e 10 del Regolamento nazionale.

Per le incompatibilità e la cessazione dagli incarichi si richiamano gli articoli 11 e 12 del Regolamento nazionale di attuazione.

La convocazione della Delegazione regionale è valida con almeno la metà più uno dei membri eletti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei membri eletti. La Delegazione regionale può promuovere la formazione di commissioni di studio. Responsabile delle commissioni è il Delegato regionale o altro membro della Delegazione da lui nominato.

Art. 10 - Compiti della Delegazione Regionale

Il Delegato regionale, coadiuvato dai membri della Delegazione regionale,

- favorisce ed anima, con specifiche iniziative, il collegamento fra le associazioni diocesane della regione
- facilita il collegamento fra le associazioni diocesane ed il livello nazionale
- cura l'attuazione delle delibere della Assemblea regionale e del Consiglio regionale
- progetta ed attua, in collaborazione con il comitato dei Presidenti diocesani, quelle iniziative associative che coinvolgendo più Associazioni diocesane risultino più efficacemente gestite dal livello regionale
- promuove e cura la collaborazione con la Conferenza Episcopale della Regione
- promuove e cura i rapporti con le altre aggregazioni laicali presenti in regione e partecipa, attraverso un membro della Delegazione regionale specificamente designato, alla Consulta regionale delle aggregazioni laicali (qualora prevista) e ad eventuali altre commissioni
- promuove e cura i rapporti con le istituzioni civili in ordine a quelle tematiche territoriali che coinvolgono le finalità proprie della associazione

La sede della Delegazione regionale è nei locali del Palazzo Apostolico della Prelatura di Loreto, qualora il Delegato lo ritenga necessario può sceglierla tra le sedi delle segreterie diocesane della regione.

Art. 11 - Il Delegato regionale.

Il Delegato regionale rappresenta unitariamente gli aderenti all'Azione Cattolica della Regione. E' eletto dal Consiglio regionale, di norma fra i membri delle presidenze diocesane della Regione oppure tra i membri delle presidenze diocesane o della Delegazione regionale che abbiano concluso il proprio mandato nel triennio precedente. Il Delegato Regionale presiede e coordina la Delegazione regionale, il Consiglio regionale, il Comitato dei presidenti diocesani e l'Assemblea regionale. Ai sensi del vigente Statuto nazionale, il delegato regionale è membro di diritto del Consiglio nazionale della Associazione. In caso di dimissioni o di impedimento grave, i membri eletti della Delegazione regionale individuano al proprio interno un Delegato regionale vicario che cura l'ordinaria amministrazione. Entro 60 giorni, la Delegazione regionale, previa consultazione con il Comitato dei presidenti diocesani e la Conferenza Episcopale regionale, convoca il Consiglio regionale in

seduta elettiva e si procede alla elezione del nuovo Delegato regionale, il quale resterà in carica fino al completamento del mandato.

Art. 12 - Gli incaricati di settore

Gli incaricati di settore, e gli incaricati ACR, espletano, per la loro parte, i compiti che sono di tutta la Delegazione, in particolare la cura dell'articolazione per la quale sono stati eletti.

Art.13 - Il segretario e l'amministratore

Coadiuvano il Delegato Regionale nella cura delle attività della Delegazione, del Consiglio, del Comitato Presidenti, dell'Assemblea, occupandosi rispettivamente della parte organizzativa e amministrativa, nonché di tutte le questioni associative assegnate al collegamento regionale.

Il segretario regionale in particolare è tenuto alla redazione e cura dei libri dei verbali e alle operazioni di convocazione della delegazione, del consiglio, del comitato dei presidenti diocesani e dell'Assemblea regionale.

L'amministratore regionale in particolare è tenuto alla redazione e cura del libro di cassa, alla tenuta del conto corrente o libretto di deposito, alla redazione del conto preventivo e del bilancio consuntivo. L'amministratore è tenuto ad indicare proposte per il reperimento dei fondi necessari all'intera attività e singole iniziative scelte nell'ambito della delegazione, del consiglio, del comitato dei presidenti diocesani e dell'Assemblea regionale.

L'amministratore, su disposizione del delegato regionale, avrà delega di firma sul c/c o libretto di deposito.

Art. 14 – Gli assistente regionali

L'Assistente regionale unitario e gli assistenti delle articolazioni e movimenti sono nominati dalla Conferenza Episcopale regionale, salvo diversa disposizione dell'Autorità ecclesiastica. Gli Assistenti partecipano ad ogni aspetto della vita associativa regionale del settore o dell'articolazione o movimento loro affidato. Inoltre prendono parte anche alle sedute degli organi deliberativi dell'Associazione (assemblea, consigli, delegazione) al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative.

CAPITOLO 5

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 15 - L'Assemblea regionale

L'Assemblea regionale è costituita dai membri dei Consigli delle Associazioni diocesane della Regione. L'Assemblea regionale può essere convocata dal Delegato Regionale, d'intesa con la Delegazione regionale e il Comitato dei presidenti diocesani, ed ha funzioni di studio e di riflessione. L'Assemblea regionale è presieduta dal Delegato regionale ed è validamente costituita con almeno 2/3 (la maggioranza) degli aventi diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

CAPITOLO 6

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16 – Norme finali e transitorie

La bozza del presente Regolamento regionale è stata elaborata dalla Delegazione regionale nella seduta del 7 aprile 2005, con il parere del Comitato dei Presidenti diocesani.

La delegazione regionale invierà la bozza del Regolamento regionale entro il 7 aprile 2005, presidenze diocesane.

Entro il 9 Aprile 2005, le presidenze diocesane potranno restituire al delegato regionale eventuali annotazioni alla bozza del Regolamento regionale. La delegazione regionale tenuto conto di tutte le annotazioni presentate provvederà all'eventuale rielaborazione della bozza da presentare al Consiglio regionale elettivo del 10 aprile 2005.

Sulla bozza definitiva le presidenze diocesane possono presentare emendamenti, entro le ore 13,00 del 10 aprile 2005.

Gli emendamenti presentati verranno votati, così come l'intero documento. Gli emendamenti ed il documento verranno approvati con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio regionale elettivo del 10 aprile 2005, è ritenuto definitivo per il cammino assembleare del triennio 2005-2008.

Qualunque modifica al presente Regolamento deve essere approvata dal Consiglio regionale con le modalità stabilite al precedente art. 4, salvo le modifiche richieste dal Consiglio nazionale in sede di ratifica, per le quali è sufficiente una delibera della Delegazione, presa a maggioranza degli aventi diritto.